

REGIO DECRETO 25 febbraio 1923 , n. 539

Che dispone il riordinamento dell'Amministrazione finanziaria. (023U0539)

Vigente al : 17-2-2022

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la [legge 3 dicembre 1922, n. 1601](#);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A partire dal 1° marzo 1923, sono soppressi;

- 1° il Segretariato generale del già Ministero del tesoro;
- 2° il Segretariato generale del Ministero delle finanze;
- 3° la Direzione generale del Demanio;
- 4° la Direzione generale del registro e delle ipoteche;
- 5° la Direzione generale degli Istituti di previdenza;

Art. 2

E' istituita una Direzione generale del personale dei servizi speciali alla quale sono demandati tutti i servizi relativi ai personali dell'Amministrazione centrale e delle varie Amministrazioni provinciali dipendenti, nonche' i servizi di cui in appresso.

I personali delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, dei Monopoli industriali, del Demanio e delle Tasse, delle Dogane, delle Delegazioni del tesoro e della Ragioneria delle Intendenze di finanza continueranno ad essere amministrati dalle rispettive Direzioni generali; pero' i provvedimenti e le disposizioni di carattere generale e di massima saranno esclusivamente riservati alla Direzione generale del personale e dei servizi speciali.

Art. 3

I servizi della Direzione generale del registro e delle ipoteche passano alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative, la quale prende la denominazione «Direzione generale del demanio o delle tasse».

I servizi della Direzione generale del demanio saranno ripartiti fra la Direzione generale del demanio e delle tasse e il provveditorato generale dello Stato.

Art. 4

Alla immediata dipendenza del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici e' istituito l'Ufficio tecnico di revisione, col compito di provvedere alla approvazione e revisione tecnica o contabile dei progetti dei conti consuntivi dei lavori affidati agli Uffici tecnici di finanza.

L'Ufficio centrale di revisione dipendente dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette e' abolito.

Art. 5

Le attribuzioni demandate alle Divisioni 2^a e 3^a del cessato Segretariato generale del Ministero del tesoro, insieme con quelle concernenti i danni di guerra, i provvedimenti speciali per le terre liberate, i rapporti con vari Enti speciali, già demandato alla Divisione 7^a della Direzione generale del tesoro, passano, alla Direzione generale del personale e dei servizi speciali.

Le attribuzioni già demandate alla Divisione 4^a del predetto Segretariato generale passano alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e i servizi delle pensioni demandati alla Divisione 5^a del detto Segretariato generale, alla Direzione generale del personale dei servizi speciali.

Art. 6

Gli articoli 4, 5, 6 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, l'art. 3 del R decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848 e il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1002 sono abrogati.

Art. 7

Il Ministro delle finanze e' autorizzato a provvedere con suo decreto all'assegnazione e alla distribuzione dei servizi fra le varie Direzioni generali, attuando tutte le soppressioni e modificazioni che riterra' in armonia alle disposizioni dei precedenti articoli.

Con separato Nostro decreto sara' provveduto alla approvazione della pianta organica dei personali appartenenti all'Amministrazione finanziaria.

Art. 8

Il presente decreto entrera' in vigore il 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.